



**Michele PARTIPILO**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

**Circolare 4/2022**

## **LAVORO AUTONOMO OCCASIONE: COSA CAMBIA DAL 2022**

Il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022, ha previsto un nuovo obbligo di **comunicazione preventiva** per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

I committenti o datori di lavoro (imprese), nel momento in cui ingaggiano un lavoratore autonomo occasionale, saranno tenuti a comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro l'avvio della prestazione, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

**Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.**

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

### **SANZIONE**

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa **da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale**. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuare una nuova.

*L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità*